

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
SERVIZIO IV

**ACCELERAMENTO DEI LAVORI DI FORMAZIONE
DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO**

ISTRUZIONE III

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

ACCERTAMENTI PARTICOLARI — COLLAUDO — STATISTICA



ROMA
OFFICINA POLIGRAFICA LAZIALE
1942 - ANNO XX

La presente Istruzione III sostituisce ed annulla le norme finora emanate sugli stessi argomenti ed in particolare quelle contenute nella circolare n. 57 del 14 marzo 1941-XIX e n. 174 del 27 agosto 1941-XIX.

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

	PAG.
<i>ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI</i>	7
A - Esecuzione degli abbozzi di mappa	9
B - Operazioni sopraluogo di accertamento e classamento	9
C - Completamento in Ufficio degli atti di accertamento e classamento	11
D - Verifica e collaudo delle operazioni di formazione degli abbozzi di mappa, di accertamento e classamento	14
E - Controllo delle annotazioni di esenzione dall'imposta fabbricati.	16
F - Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie comprese nei gruppi D ed E.	16
G - Calcolo della tariffa	17

PARTE SECONDA

<i>VERIFICAZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI DI FORMAZIONE DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO</i>	19
--	----

PARTE TERZA

<i>ACCERTAMENTI PARTICOLARI</i>	25
A - Controllo delle annotazioni di esenzione	25
B - Esclusione dall'accertamento per ruralità.	27
C - Determinazione della rendita catastale per le unità immobiliari accertate nelle categorie dei gruppi D ed E	28

PARTE QUARTA

<i>STATISTICA DEI LAVORI</i>	31
--	----

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

§ 1.

La formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, dopo le semplificazioni introdotte a seguito del disposto acceleramento dei lavori, comporta le seguenti operazioni:

1°) — Presdisposizione degli abbozzi per la formazione della mappa urbana (1) (ed — in tempo successivo — rifacimento o rilievo della mappa dei centri urbani);

2°) — Esecuzione dei sopraluoghi per l'accertamento ed il classamento (2);

3°) — Completamento in ufficio degli atti di accertamento e classamento (3);

4°) — Verifica e collaudo delle operazioni di formazione dell'abbozzo di mappa, di accertamento e di classamento (4);

5°) — Controllo delle annotazioni di esenzione dall'imposta fabbricati (5);

6°) — Controllo delle annotazioni di tassazione in R. M. e determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie comprese nei gruppi D ed E non tassate in R. M. e non esenti permanentemente (6);

7°) — Revisione dei prospetti di categorie e classi in seguito ad eventuali proposte di modifiche presentate dai tecnici classatori (7);

8°) — Calcolo della tariffa (7);

9°) — Preparazione degli atti di pubblicazione (8);

10°) — Pubblicazione ed evasione dei reclami (8).

Operazioni e lavori per la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

(1) Vedi Istruzione I.

(2) Vedi Istruzione II.

(3) Vedi §§ da 9 a 14 della presente Istruzione.

(4) Vedi Parte II della presente Istruzione.

(5) Vedi Parte III della presente Istruzione.

(6) Vedi Parte III della presente Istruzione.

(7) Vedi §§ 1 e 21 della presente Istruzione e le norme che saranno successivamente emanate (Istruzione IV).

(8) Vedi norme che saranno successivamente emanate (Istruzione V).

§ 2.

Ordine delle operazioni e dei lavori.

Fin dall'inizio del disposto acceleramento dei lavori, gli Uffici daranno corso alle operazioni di cui ai n. 1 e 2 del paragrafo precedente, cui faranno seguito (man mano che esse vengono ad ultimarsi nei singoli comuni), i lavori di cui ai n. 3, 4, 5, e 6. Contemporaneamente alle operazioni 1 e 2 e separatamente si svilupperanno i lavori di cui ai n. 7 ed 8. Ultimate le operazioni precedentemente dette in un sufficiente numero di comuni (circa 1/3 dei comuni della provincia) si inizieranno i lavori e le operazioni di cui ai n. 9 e 10.

§ 3.

Programma dei lavori.

Tenendo conto dell'ordine di successione prefissato per le operazioni, elencate nel paragrafo 1 precedente, occorrenti alla formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, gli ingegneri preposti alla dirigenza delle Sezioni IV appronteranno un programma generale di massima per la ultimazione di tutti i lavori nel tempo prescritto.

Il programma di massima sarà sottoposto all'approvazione dell'Ingegnere Capo e quindi al visto dell'Ispettore di zona e successivamente sarà tradotto — in base alle produzioni medie effettivamente ottenute durante l'inizio del concreto svolgimento dei lavori — in programma definitivo particolareggiato.

Il programma definitivo, redatto perciò in base ad un migliore apprezzamento dei tempi di lavoro, dovrà prevedere l'organizzazione dei lavori e la distribuzione dei compiti fra il personale addetto di ogni categoria, indicando, per ogni unità lavorativa, il periodo fino al termine del quale risulta impegnata in ciascun tipo di lavoro.

§ 4.

Modalità della organizzazione dei lavori.

Nella organizzazione dei lavori gli ingegneri preposti alla dirigenza delle sezioni IV sono tenuti ad adottare quelle modalità che le circostanze locali, il numero e le specifiche capacità delle unità lavorative a disposizione esigono per il raggiungimento delle massime produzioni.

Per opportuna guida si terranno presenti — nella distribuzione dei compiti, nella organizzazione dei lavori e nella formulazione dei programmi di massima e particolareggiato — le norme esposte nei paragrafi seguenti.

A) — ESECUZIONE DEGLI ABBOZZI DI MAPPA

§ 5.

Per l'esecuzione degli abbozzi di mappa si ricorrerà, a seconda della convenienza, ai fini della massima celerità del lavoro :

1) — all'opera dello stesso tecnico incaricato delle operazioni di accertamento e classamento : ciò avverrà di norma nelle località di limitata importanza fornite di mappa del nuovo catasto terreni o di mappa di altra specie sufficientemente aggiornata ; lo stesso tecnico classatore potrà in tal caso essere coadiuvato da uno degli elementi d'ordine addetti alla zona di lavoro ;

2) — all'opera di tecnici dell'Ufficio incaricati semplicemente dell'esecuzione dell'abbozzo, ovvero di elementi d'ordine aventi particolari capacità e già sperimentati in lavori analoghi ; ciò avverrà di norma nelle località di notevole importanza (centri urbani con popolazione superiore a cinquemila abitanti) sfornite di mappa utilizzabile, e costituirà una fase antecedente a quella di accertamento e classamento (1) ;

3) — all'opera di elementi estranei all'amministrazione quando si verificano le stesse circostanze del punto precedente e si ritiene conveniente non sottrarre dallo svolgimento di altri compiti elementi tecnici e d'ordine dell'Ufficio.

In quest'ultimo caso agli stessi elementi saranno affidati, oltre che le operazioni di delimitazione delle particelle edilizie e del loro rilevamento a vista con le norme del paragrafo 9 della Istruzione I, anche la riunione degli abbozzi in fogli del formato prescritto, la numerazione delle particelle edilizie e la estrazione dei lucidi di classamento.

Le proposte relative saranno sottoposte alla preventiva autorizzazione della Direzione Generale.

B) — OPERAZIONI SOPRALUOGO DI ACCERTAMENTO E CLASSAMENTO.

§ 6.

Le operazioni sopraluogo di accertamento e classamento saranno svolte contemporaneamente ed affidate ad uno stesso tecnico.

Durante il corso delle operazioni, il tecnico, e l'eventuale personale di aiuto, devono provvedere alla compilazione dei soli mo-

**Mezzi per la
esecuzione
degli abbozzi
di mappa.**

**Esecuzione
delle opera-
zioni sopra-
luogo.**

(1) Vedi Istruzione I - § 10.

delli ed elenchi prescritti dalla Istruzione II (1) curando che siano redatti con chiarezza ed ordine e che siano tenuti al corrente.

Appena ultimate le operazioni, il tecnico rimette tutti gli atti all'Ufficio per gli ulteriori lavori da eseguirsi con personale d'ordine senza impegnare ulteriormente l'attività del tecnico che deve essere immediatamente destinato ad altra zona di lavoro.

§ 7.

La decisione in merito alle proposte di nuove unità tipo, di nuove classi, ed in genere di modifiche al prospetto delle categorie e classi, comprese le proposte di modifica degli elementi di controllo (vedansi §§ 27, 28 e 29 della Istruzione II) devono essere prese nel più breve tempo possibile dal Capo della Sezione IV, dopo averne avuto l'autorizzazione dall'Ingegnere Capo.

§ 8.

Della vigilanza dei lavori di formazione affidati alle diverse squadre di operatori, saranno incaricati alcuni tecnici scelti tra quelli che dimostrano maggiore conoscenza delle norme tecniche e particolare capacità all'espletamento dei compiti che l'incarico comporta.

Nella divisione delle squadre di operatori, fra i vari incaricati della vigilanza, si baderà che — salvo casi eccezionalissimi — ogni comune, anche se diviso in più zone di lavoro affidate a diversi operatori, sia affidato per la vigilanza ad un solo tecnico, dall'inizio delle operazioni.

§ 9.

I tecnici incaricati della vigilanza, devono collaborare col Capo Sezione alla predisposizione del piano dei lavori previsti dal § 36 dell'Istruzione II.

Essi si devono assicurare, con visite periodiche nelle zone di lavoro, che le operazioni procedano regolarmente, nel senso che uniscono alla soddisfacente qualità la massima produzione, e devono riferire all'ingegnere dirigente della sezione IV tutto quanto riguarda l'andamento dei lavori svolti dalle varie squadre. A tal fine essi procederanno alla verifica degli atti ed a controlli sopralluoghi raccogliendone i risultati in appositi appunti.

I tecnici preposti alla vigilanza, appena ultimate le operazioni in ciascun comune:

1) — curano che vengano completati d'ufficio gli atti di accertamento e classamento (vedi paragrafi 10, 11 e 12);

Modifiche ai prospetti delle categorie e classi durante il corso delle operazioni di classamento.

Vigilanza dei lavori.

Compiti dei tecnici preposti alla vigilanza dei lavori.

(1) Vedi Istruzione II - § 42 e § 2, nota 1).

2) — controllano la esistenza e la estensione del diritto all'esenzione dall'imposta fabbricati per le unità immobiliari in tal senso segnalate dai tecnici classatori (vedi § 19);

3) — procedono alle verifiche finali degli atti di formazione (vedi paragrafi 15 e 17);

4) — completano i controlli sopralluogo per il collaudo dei lavori (vedi § 17).

C) — *COMPLETAMENTO IN UFFICIO DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO E CLASSAMENTO.*

§.10.

Alla compilazione delle schede Mod. 35 — secondo la norme stabilite dal paragrafo 46 della Istruzione II — provvede il personale d'ordine dell'Ufficio immediatamente dopo la consegna da parte dei tecnici classatori, degli atti di accertamento e classamento relativi *ad un comune od alle varie zone di lavoro di uno stesso comune* nelle quali le operazioni vanno successivamente ultimandosi.

La compilazione si fa seguendo l'ordine delle unità immobiliari nelle tavole Mod. 26, desumendo da queste e dai Mod. 5 gli elementi da riportare sulle schedine Mod. 35. Nelle colonne 8 e 9, in particolare, si trascrive l'annotazione relativa alle esenzioni (permanenti o temporanee) nei casi in cui il tecnico classatore ha confermato sul Mod. 26 il diritto all'esenzione (1).

Ultimate le schedine del comune e numeratele si riporta sul Mod. 26, per ciascuna unità immobiliare, il numero della partita corrispondente.

§ 11.

Appena ultimato il lavoro di classamento in ciascun comune e prima di iniziare le operazioni finali di collaudo, se ne riassumono i risultati sui fogli Mod. 32.

Si compila un foglio Mod. 32 per ciascuna classe non vuota di ciascuna delle categorie dei gruppi A, B e C e per ciascuna categoria dei gruppi D, ed E. In ciascun Mod. 32 le unità immobiliari si inseriscono nell'ordine in cui si trovano nelle successive tavole Mod. 26. L'indicazione della tavola Mod. 26 e della via o località nelle co-

Compilazione delle schedine Mod. 35.

Compilazione dei prospetti riassuntivi di classamento Mod. 32.

(1) Nel caso particolare che sul Mod. 26 sia annotata l'esenzione temporanea per vani acc. = v.u. (o mc. o mq.) nelle colonne 8 e 9 si aggiunge all'annotazione *esente temp.* un segno di chiamata per annotare a fine di pagina della schedina Mod. 35 la consistenza esente.

lonne 2 e 4, si scrive solo in corrispondenza della prima unità della tavola inserita nel foglio riassuntivo.

L'indicazione della rendita catastale va omessa nei fogli Mod. 32 relativi a categorie dei gruppi A, B e C; va invece inserita nei fogli relativi a categorie dei gruppi D ed E, dopo eseguiti gli accertamenti prescritti (vedi § 20).

Per queste ultime categorie si annoteranno a matita nella colonna 11 le eventuali dichiarazioni di tassazione in R. M.

Anche a matita, in attesa delle risultanze della revisione di collaudo, si segna in fondo a ciascun foglio riassuntivo il totale delle unità immobiliari della categoria e classe relative, e, per le categorie dei gruppi A, B, e C, il totale della consistenza.

I fogli riassuntivi di classamento vanno numerati secondo le successive classi delle categorie ordinate come nei quadro generale.

Ai fini statistici e di controllo, quando in un comune o in una zona censuaria di comune comprendente diverse zone di lavoro hanno operato nel classamento vari tecnici, si distingueranno con annotazioni sul margine sinistro dei fogli Mod. 32, le tavole Mod. 26 (e se occorre le porzioni di tavole Mod. 26) relative al lavoro di ciascun operatore.

Le eventuali correzioni conseguenti ai controlli finali per collaudo, si apportano sul foglio Mod. 32, per le unità che devono essere escluse dalla categoria e classe cui si riferisce il foglio riassuntivo, cassandole con una linea estesa a tutte le colonne, ed annotando — ove una unità sia passata ad altro foglio — il numero del detto foglio ed il numero d'ordine della unità nel foglio; per le unità che vengono aggiunte alla categoria e classe cui si riferisce il foglio riassuntivo, inserendole in fondo al foglio, dopo aver fatto una chiamata nella prima colonna al posto dove andrebbe inserita ciascuna unità ed avere annotato nella colonna 11 il rinvio al numero d'ordine occupato da ciascuna unità aggiunta.

§ 12.

I fogli riassuntivi Mod. 32 si riepilogano nell'apposito prospetto Mod. 33 nell'ordine indicato dei fogli stessi. Per ciascun foglio si segnano il numero delle unità comprese e la consistenza complessiva. Prima di passare da un gruppo di categorie a quello successivo, si scriverà in inchiostro rosso nelle colonne da 1 a 4: « totale delle unità accertate nel gruppo... », mettendo nella colonna 5 il numero complessivo delle unità del gruppo e scrivendo di seguito, per i soli gruppi A, B e C, nelle colonne 6 e 7, la unità di misura corrispondente e la consistenza complessiva accertata nel gruppo.

I Mod. 33 si compilano a collaudo ultimato.

§ 13.

Ultimate le operazioni in ciascun comune, il personale d'ordine dell'Ufficio provvede alla separazione delle planimetrie dichiarate accettabili, da quelle che devono essere sostituite o corrette dagli interessati, compilando gli avvisi Mod. 24 relativi con le modalità prescritte dal § 17 della Istruzione II (1).

Avvisi Mod. 24 per planimetrie inaccettabili o mancanti.

Per le planimetrie mancanti gli avvisi Mod. 24 si invieranno dopo che l'Ufficio avrà potuto, in base alle risultanze degli atti di formazione, discriminare le unità immobiliari per le quali a cura degli obbligati non si sia provveduto alla presentazione delle planimetrie, in contravvenzione all'art. 7 della legge, dalle unità immobiliari esenti dall'obbligo della presentazione della planimetria, o esenti del tutto dall'obbligo della dichiarazione, per le quali perciò le planimetrie dovranno essere compilate d'ufficio.

§ 14.

Il definitivo riordinamento delle planimetrie resta subordinato alla possibilità di effettuarlo senza che rechi intralcio alle operazioni di acceleramento in corso.

Riordinamento delle planimetrie.

Esso costituisce un'importante operazione collaterale che ciascun Ufficio deve organizzare e sviluppare secondo i mezzi di cui dispone, ma sempre con il criterio di dare precedenza alle altre operazioni.

Il riordinamento delle planimetrie comprenderà :

- 1) — il controllo delle planimetrie rifatte dagli interessati in seguito agli avvisi Mod. 24;
- 2) — la compilazione d'ufficio delle planimetrie mancanti relative ad unità immobiliari per le quali vi sia esenzione dall'obbligo;

(1) Sul Mod. 24 si apporteranno le cancellature e le integrazioni necessarie a ridurre il testo alla seguente forma:

« Si avverte il Sig.... che in seguito al sopraluogo eseguito nell'immobile.... in ... via ... n. civico scala ... interno ... è risultata non accettabile la planimetria relativa segnata con il talloncino di riscontro n. perchè (« non rispondente allo stato di fatto » ovvero « da suddividere in unità immobiliari » ovvero « a disegno imperfetto » ovvero « su carta non ammessa »).

Si invita pertanto la soprascritta ditta a: inviare entro il giorno... (fissare una data ad almeno tre mesi da quella dell'avviso), direttamente a questo Ufficio, e facendo riferimento al presente avviso, la planimetria regolarizzata relativa agli immobili innanzi detti.

Si avverte che del sollecito adempimento, a seguito ecc. ecc.

3) — la compilazione affidata a tecnici privati delle planimetrie relative ad unità immobiliari per le quali non vi sia esenzione dall'obbligo, quando gli obbligati non abbiano corrisposto agli inviti loro rivolti nelle forme prescritte.

Per queste ultime, nell'inviare il verbale di contravvenzione Mod. 25 all'Intendenza di Finanza, si farà nota la spesa sostenuta per il pagamento delle prestazioni professionali, affinché se ne tenga conto nella determinazione della misura della ammenda prevista dall'art. 31 della legge.

D) VERIFICA E COLLAUDO DELLE OPERAZIONI DI FORMAZIONE DEGLI ABBOZZI DI MAPPA, DI ACCERTAMENTO E CLASSAMENTO.

§ 15.

Verifiche finali.

Le verifiche finali per il collaudo dei lavori di formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, si fanno secondo le norme della parte III della presente Istruzione.

I risultati delle verifiche, dei controlli e del collaudo si trascrivono sull'apposito modello 51; esso si compone di un foglio esterno da compilare per ciascun comune collaudato e di tanti fogli intercalari da compilare uno per ciascuna zona di lavoro.

§ 16.

Compilazione del Mod. 51.

Sulla prima pagina del foglio esterno del Mod. 51 si segnano, per ciascuna zona censuaria o per l'unica zona censuaria, le caratteristiche e si elencano gli operatori che hanno provveduto ad eseguire le varie operazioni nelle diverse zone di lavoro, riportando, per ogni zona di lavoro, il giudizio sintetico di cui all'ultimo capoverso del § 57.

In base quindi ai risultati delle verifiche, il tecnico incaricato aggiunge — per ciascun operatore — un giudizio sulla qualità del lavoro controllato, usando una delle seguenti locuzioni: *lodevole, buono, mediocre, cattivo*.

Nella seconda pagina del foglio esterno si premettono alcuni dati statistici sui risultati delle operazioni in ciascuna zona di lavoro, raffrontandoli successivamente con quelli ottenuti ad ultimazione dell'operazione di collaudo.

Questi ultimi dati si scrivono in inchiostro rosso. I dati di produzione servono anche per proporzionare ad essi, in conformità

al § 34 della presente Istruzione il numero dei controlli da eseguire.

I dati di produzione richiesti sono :

a) *per l'operazione di formazione dell'abbozzo di mappa;*

— il numero delle particelle edilizie istituite;

b) *per le operazioni di accertamento :*

1) — il numero delle tavole di impianto provvisorie Mod. 26 compilate;

2) — il numero delle unità immobiliari urbane, iscritte nei Mod. 26;

c) *per le operazioni di classamento :*

— il numero delle unità classate (cioè delle unità assegnate nei vari gruppi di categorie) con — per le unità dei gruppi A, B e C — la consistenza totale e la rendita catastale complessiva calcolata in base alla tariffa provvisoria.

§ 17.

Sul foglio intercalare Mod. 51 relativo a ciascuna zona di lavoro, si trascrivono i risultati delle verifiche al tavolo e quelli dei controlli sopraluogo. Le verifiche al tavolo riguardano gli abbozzi di mappa, le tavole Mod. 26, i fogli di accertamento Mod. 5, le schedine Mod. 35, i fogli riassuntivi di classamento Mod. 32.

I risultati delle verifiche sopraluogo si dispongono in tre quadri rispettivamente per :

- il controllo degli abbozzi di mappa;
- il controllo dell'accertamento;
- il controllo del classamento.

Per ognuno dei controlli, sono date nella parte II della presente Istruzione le norme da seguire circa la determinazione degli errori e la estensione delle verifiche.

A quest'ultimo riguardo — poichè i controlli sopraluogo, verranno di regola effettuati in gran numero durante lo svolgimento stesso dei lavori — i tecnici preposti alla vigilanza avranno cura di annotare volta per volta in margine ai modelli 26 le unità controllate, l'oggetto del controllo, ed il risultato ottenuto.

Finchè sia possibile, le unità sottoposte a verifica saranno le medesime per il controllo sia dell'accertamento che del classamento. Alle unità già verificate in sede di vigilanza dei lavori, si ag-

Registrazione delle verifiche e dei controlli sul Mod. 51.

giungeranno poi le altre unità da verificare, per ciascuno degli oggetti di controllo, in sede di verifica per collaudo, onde raggiungere i limiti fissati dal § 34.

§ 18.

Correzione degli atti in seguito alle risultanze dei controlli

Le variazioni ai dati di accertamento e classamento contenuti nei Mod. 26, 5, 32 e 35, da farsi nei casi stabiliti dai §§ 31, 32 e 33 della presente Istruzione, se eseguite — come di norma — dagli stessi incaricati del controllo, si apportano ad inchiostro rosso, senza cancellare i dati preesistenti.

Le variazioni agli abbozzi di mappa si apportano rettificando le linee che sono risultate erroneamente tracciate. I numeri corrispondenti alle particelle edilizie corrette si sottolineano in rosso.

E) — CONTROLLO DELLE ANNOTAZIONI DI ESENZIONE DALL'IMPOSTA FABBRICATI.

§ 19.

Incombenti relativi al controllo.

Le indagini per il controllo delle annotazioni di esenzioni permanenti o temporanee segnate sul Mod. 26, a norma dei paragrafi 33 e 43 della Istruzione II — per le quali il tecnico che ha eseguito l'accertamento non abbia già espresso il suo parere — saranno affidate a personale d'ordine, diverso da quello operante nella squadra, dotato, per precedenti lavori dello stesso genere, di particolare pratica e sveltezza.

Al lavoro svolto da detto personale sovrintende il tecnico incaricato delle verifiche nel comune interessato; egli stesso dovrà poi, in base ai risultati delle indagini, provvedere a quanto dispone il § 41 della parte II della presente Istruzione, circa le proposte definitive in merito alle esenzioni. Le proposte vanno trascritte in inchiostro rosso sul Mod. 26 in corrispondenza delle annotazioni e sulle schedine Mod. 35 nelle colonne 8 e 9. Nella stessa occasione — in seguito alle verifiche degli atti di classamento — il tecnico verificatore conferma o corregge i pareri già espressi dal classatore, scrivendo in rosso sui Mod. 26 e 35 la proposta definitiva.

F) — DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE DELLE UNITA' IMMOBILIARI DELLE CATEGORIE COMPRESSE NEI GRUPPI D ED E.

§ 20.

Incombenti relativi.

Gli accertamenti per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari di categorie comprese nei gruppi D ed E,

non tassate in R. M. e non esenti permanentemente, saranno di regola affidati dall'Ingegnere Capo a tecnici delle I e III Sezioni dell'Ufficio.

A tale scopo si estrarrà una copia dei fogli riassuntivi di classamento Mod. 32 relativi alle categorie dei suddetti gruppi, allegando ad essi i fogli Mod. 5 di accertamento e le dichiarazioni Mod. 1 o Mod. 2 eventualmente presentate dagli interessati con le relative planimetrie.

Sul foglio Mod. 32 nella colonna 9 si segneranno — se si conoscono o si possono desumere dagli abbozzi di mappa, confrontati con la mappa vigente — gli elementi di identificazione topografica degli immobili nel Catasto vigente.

Gli incarichi relativi alla determinazione diretta della rendita catastale di singole unità, devono essere svolti con l'osservanza delle norme di cui alla parte IV della presente Istruzione, entro il più breve tempo possibile, onde permettere il rapido completamento degli atti di classamento del comune ed il proseguimento dei lavori.

G) — *CALCOLO DELLA TARIFFA.*

§ 21.

La formazione definitiva della tariffa e la revisione dei prospetti delle categorie e classi in seguito ad eventuali proposte di modifiche, saranno curate — secondo le norme stabilite dall'apposita Istruzione — direttamente dal Capo della IV Sezione coadiuvato da tecnici non occupati nelle operazioni di accertamento e classamento.

L'operazione di tariffazione deve svilupparsi di pari passo con quelle di accertamento e classamento con uniformità di indirizzo e con i necessari raffronti fra i vari comuni della provincia.

Personale e tempo per provvedere alla formazione della tariffa.

PARTE SECONDA

VERIFICAZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI DI FORMAZIONE DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

§ 22.

I lavori per la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano si assoggettano a verifiche parziali durante il corso del loro svolgimento ed al loro termine ad una verifica finale per la loro collaudazione.

**Verifiche
parziali e ve-
rifiche finali.**

§ 23.

Alla verifica finale ed al collaudo dei lavori di formazione si provvederà in ciascun comune immediatamente dopo l'ultimazione delle operazioni di formazione degli abbozzi e di quelle di accertamento e classamento.

Collaudo.

Appena esaurite le operazioni di verifica, si eseguiranno le rettifiche e le correzioni necessarie alla collaudazione dei lavori, in modo da portare a compimento il collaudo con la massima possibile sollecitudine.

§ 24

Fin dall'inizio dei lavori in ciascun comune e durante tutto lo svolgimento di essi, i tecnici incaricati della vigilanza delle squadre di operatori raccoglieranno — in occasione delle visite periodiche distintamente per zone di lavoro — in appositi appunti⁽¹⁾ ogni elemento necessario alla stesura del verbale finale di verifica. Gli appunti dovranno essere redatti con chiarezza e consegnati al Capo della Sezione IV per essere ordinatamente conservati.

**Raccolta de-
gli elementi
di verifica.**

La verifica finale per il completamente della raccolta degli elementi necessari al collaudo si farà anche per zona di lavoro. Il collaudo si farà per comune. Saranno incaricati di norma della verifica finale gli stessi tecnici preposti alla vigilanza.

§ 25.

Le verifiche ed i controlli avranno riguardo alla esattezza degli accertamenti tecnici ed alla regolarità di compilazione degli atti.

**Oggetto delle
verifiche.**

(1) Possono usarsi a tale scopo i fogli intercalari del Mod. 51.

§ 26.

Revisione al tavolo.

Gli atti di formazione (abbozzi di mappa - Mod. 26 - Mod. 35 - Mod. 32) devono essere revisionati a comune ultimato, prima dei controlli sopraluogo, per assicurarsi della loro completezza e del coordinamento dei dati in essi inseriti.

Per ciascuna delle sopradette serie di atti dovrà essere constatato se essi sono :

- 1) — redatti in conformità delle norme tecniche in vigore;
- 2) — ordinati;
- 3) — completi;
- 4) — messi nella debita corrispondenza con gli altri atti.

§ 27.

Revisione degli abbozzi di mappa.

In particolare, nella revisione al tavolo degli abbozzi di mappa, deve esaminarsi la completezza delle indicazioni necessarie alla loro chiara intelligenza, la nitidezza del disegno, l'uso dei segni convenzionali prescritti, e la continuità della numerazione delle particelle edilizie.

§ 28

Correzione degli atti a seguito della revisione al tavolo.

In conseguenza delle imprecisioni eventualmente riscontrate negli atti alla revisione finale, si prescriveranno le correzioni da farsi per completarli, ordinarli, ovvero metterli nella debita corrispondenza con gli altri atti, procedendo alla esecuzione delle correzioni solo dopo le risultanze dei controlli sopraluogo per collaudo, onde introdurre negli atti anche le rettifiche conseguenti a tali controlli.

§ 29.

Operazioni da controllare sopraluogo.

I controlli sopraluogo servono ad accertare la esattezza della esecuzione delle singole operazioni di :

- formazione dell'abbozzo di mappa;
- accertamento;
- classamento.

§ 30.

Oggetto dei controlli.

Con i controlli sopraluogo per la verifica della operazione di formazione dell'abbozzo di mappa, il tecnico incaricato deve accertarsi della esatta impostazione dell'abbozzo nelle sue linee principali e della regolare costituzione delle particelle edilizie.

Con i controlli sopraluogo per la verifica dell'operazione di accertamento, deve accertarsi :

1) — della regolare individuazione delle unità immobiliari urbane;

2) — della esatta indicazione delle ditte alle quali sono intestate, nonché del titolo o modo di possesso.

3) — della precisa misura della consistenza catastale delle unità immobiliari dei gruppi A, B, e C.

Con i controlli sopraluogo per la verifica di operazioni di classamento, il tecnico incaricato deve accertarsi della esatta assegnazione delle singole unità immobiliari alla categoria ed alla classe.

§ 31.

Salvo le particolari norme (di cui ai paragrafi 32 e 33) relative alla correzione degli errori riscontrati nella misura della consistenza delle unità immobiliari dei gruppi A, B e C, e nella assegnazione alla categoria a classe, ogni altro errore rilevato nei controlli sopraluogo deve essere corretto.

Correzione degli atti a seguito dei controlli sopraluogo.

Le rettifiche e le correzioni saranno di norma eseguite dagli stessi tecnici incaricati del controllo; eccezionalmente dai tecnici che hanno eseguito il lavoro o da altri operatori.

§ 32.

Le misure di consistenza catastale delle unità immobiliari dei gruppi A, B, e C si riterranno errate, e saranno pertanto rettificate, solo quando fra il risultato del computo eseguito dal tecnico operatore, ed il risultato del computo eseguito dal tecnico incaricato del controllo, si abbiano scarti:

Controllo della misura della consistenza.

— nel caso di consistenza catastale misurata a vano utile:

— superiori ad 1/2 vano;

— nel caso di consistenza catastale misurata a volume:

— superiori al 15 % della consistenza computata dal tecnico incaricato del controllo, ma non inferiori a 20 mc.;

— nel caso di consistenza catastale misurata a superficie:

— superiori al 5 % della consistenza computata dal tecnico incaricato del controllo, ma non inferiori ad 1 mq.

§ 33.

**Controllo del
classamento.**

L'assegnazione alla categoria si riterrà errata e dovrà essere in conseguenza corretta :

— nel caso di unità immobiliari delle categorie di gruppi A, B e C :

— se la categoria attribuita dall'operatore è di gruppo diverso da quello che loro compete ;

— nel caso di unità immobiliari delle categorie dei gruppi D ed E :

— se la categoria attribuita dall'operatore è diversa da quella che loro compete, anche se è dello stesso gruppo.

L'assegnazione alla classe delle unità immobiliari delle categorie comprese nei gruppi A, B e C, e — nel caso delle unità di categorie analoghe del gruppo A, — anche l'assegnazione a categoria del medesimo gruppo si riterrà errata se la rendita catastale per essa calcolata, in base alla consistenza ed alla categoria e classe accertate dall'operatore differisce dalla rendita catastale, calcolata in base alla consistenza ed alla categoria e classe accertate dall'incaricato del controllo, per più 1/10 di quest'ultima rendita.

§ 34.

**Estensione
dei controlli.**

Il numero dei controlli sopraluogo per verifica delle operazioni di formazione dell'abbozzo di mappa e di accertamento e classamento, deve essere in rapporto alla entità degli accertamenti eseguiti in ciascuna zona di lavoro e deve nello stesso tempo essere sufficiente a fornire gli elementi indispensabili alla formazione di un giudizio sulla qualità del lavoro.

Si baderà pertanto che sia sottoposto a controllo sopraluogo (complessivamente fra controlli in occasioni di visite periodiche, e controlli finali per collaudo) una percentuale variabile — a seconda che trattasi di piccola, media o grande zona di lavoro — dal 20 al 10 ed al 5 % del lavoro eseguito per ciascuna operazione; riducendo tali percentuali alla metà quando i controlli con risultato sfavorevole siano inferiori al 5 % del totale dei controlli; raddoppiandoli quando i controlli con risultato sfavorevole siano superiori al 10 % ma non superiori al 20 % del totale dei controlli.

Nel caso che la percentuale dei controlli con risultati sfavorevoli superi il 20 in qualcuno degli oggetti di verifica, la verifica dovrà essere estesa quanto è necessario per determinare le parti del lavoro che debbono essere rifatte.

Le unità immobiliari urbane sottoposte a verifica sopraluogo, per controllo della ditta e della consistenza, saranno in genere le stesse verificate per controllo del classamento

Esse saranno scelte in tutti i gruppi A, B, C, D, ed E, di categorie. Di ogni gruppo si sceglieranno le categorie più estese od economicamente più notevoli: in ciascuna delle categorie dei gruppi A, B, e C, si controllerà un certo numero di unità immobiliari delle varie classi.

§ 35.

Delle verifiche fatte sia al tavolo che sopraluogo e, per queste ultime, sia durante il corso dei lavori, che a lavori ultimati, deve essere redatto un verbale nel quale si descriveranno i controlli eseguiti ed i risultati ottenuti.

Il verbale sarà sottoscritto dall'incaricato della vigilanza e dagli altri tecnici che oltre ad esso fossero stati eventualmente incaricati di eseguire delle verifiche.

Verbale delle verifiche.

§ 36.

A seguito della regolarizzazione degli atti in conformità alle risultanze delle verifiche, deve essere redatta una dichiarazione sulla completezza e regolarità degli atti stessi. La dichiarazione deve essere firmata dagli incaricati della verifica che eseguirono direttamente o prescissero le correzioni ed i completamenti, nonchè dal Capo della Sezione IV.

Dichiarazione di regolarità.

§ 37.

In base ai risultati delle verifiche ed in conseguenza della eventuale regolarizzazione e completamento degli atti, l'Ingegnere Capo dichiarerà collaudabili i lavori di formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

Verbale di collaudo.

§ 38.

I verbali di verifica e di collaudo devono essere inviati per l'approvazione alla Direzione Generale.

Approvazione del collaudo.

PARTE TERZA

ACCERTAMENTI PARTICOLARI

A) — CONTROLLO DELLE ANNOTAZIONI DI ESENZIONE.

§ 39.

Le dichiarazioni di esenzione permanente o temporanea (annotate sul Mod. 26 dal tecnico classatore a norma del paragrafo 33 della Istruzione II) per le quali il tecnico stesso non abbia già espresso il suo parere (1), vanno esaminate per accertare l'esistenza e l'estensione del diritto alla esenzione.

**Esame delle
annotazioni
di esenzione,**

§ 40.

L'esenzione permanente va di norma ritenuta spettante quando da accertamenti eseguiti presso gli Uffici Distrettuali delle Imposte risulti che l'unità immobiliare è già esente permanentemente nel Catasto Urbano Vigente.

**Controllo
delle dichiara-
zioni di e-
senzione per-
manente.**

Il diritto all'esenzione deve essere però non riconosciuto malgrado la dichiarazione fattane dagli interessati, quando consti che l'unità immobiliare ha in atto destinazione, ovvero appartiene a ditta per la quale più non compete il diritto stesso.

Qualora l'esenzione non risulti dal Catasto Urbano Vigente — come potrebbe verificarsi per fabbricati non ancora in esso accertati — il diritto all'esenzione dovrà essere esaminato in relazione alle apposite disposizioni di legge (1).

(1) Vedi Istruzione II § 34.

(1) Sono permanentemente esenti da imposta fabbricati per gli enti o le persone che li posseggono:

a) i fabbricati di proprietà della Santa Sede (art. 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano 11-2-1929-VII);

b) gli edifici esistenti in Roma di proprietà degli Stati esteri e costituenti la Sede delle rispettive rappresentanze diplomatiche presso il Regno d'Italia e presso lo Stato della Città del Vaticano;

c) i fabbricati appartenenti all'Opera Nazionale per la Protezione ed assistenza degli Invalidi di guerra, od alle istituzioni con essa collegate, erette in enti morali;

d) i fabbricati appartenenti all'Opera Nazionale Combattenti;

e) i fabbricati appartenenti all'Opera Nazionale Orfani di guerra e le istituzioni con essa collegate erette in enti morali o giuridicamente riconosciute in base al decreto legge 25 luglio 1915, n. 1142;

f) i fabbricati appartenenti all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai grandi Invalidi del Lavoro;

§ 41.

**Annotazione
del risultato
degli accer-
tamenti.**

I risultati degli accertamenti indicati nel paragrafo precedente si annoteranno sui modelli 5, 26 e 35 con le seguenti modalità :

a) — quando l'esenzione, già in atto nel Catasto Urbano Vigente, è stata ritenuta spettante, si annoterà : « già esente permanentemente : da conservare esente » ;

b) — quando l'esenzione, già in atto nel Catasto Urbano Vigente, è stata ritenuta non più spettante si annoterà : « già esente permanentemente ; assoggettabile all'imposta » ;

c) quando l'esenzione, non risultante dal Catasto Urbano Vigente, è stata ritenuta spettante, si annoterà : « proposta per l'esenzione permanente » .

§ 42.

**Controllo
delle dichia-
razioni di e-
senzione
temporanea.**

L'esenzione temporanea va ritenuta spettante, quando risulti che i locali di cui trattasi, sono stati dichiarati o sono comunque noti all'ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette e sono stati da esso

g) i fabbricati nelle provincie meridionali, nella Sicilia e nella Sardegna di cui all'art. 2 della legge 9-7-1908, n. 434;

h) i campi sperimentali municipali, i poderi dimostrativi annessi alle catetre ambulanti di agricoltura, nonchè gli edifici per magazzini della Cassa Provinciale di Credito Agrario e dei Monti frumentari, le case coloniche, le abitazioni e stazioni di monta dei poderi sperimentali siti in Lucania, in Calabria, in Sardegna (art. 79 legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 85 legge 25 giugno 1906, n. 225; art. 39 R. D. 10 novembre 1907, n. 894; art. 218 R. D. 26 marzo 1905, n. 173);

i) i fabbricati nelle Provincie della Lucania di cui all'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 portante provvedimenti a favore della Provincia della Lucania;

l) i fabbricati costituenti parte integrante delle miniere di zolfo, dato che queste miniere sono soggette a tassa unica e complessiva per ogni tonnellata di zolfo prodotta in sostituzione dell'imposta fondiaria, di quella sul reddito di R. M., nonchè di qualunque altro tributo o tassa diretto od indiretto (art. 14 R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1346).

Sono permanentemente esenti dall'imposta fabbricati per condizioni inerenti all'immobile, oltre i fabbricati rurali:

a) i fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti (art. 2 Legge 26 gennaio 1865, n. 2136);

b) i cimiteri con le loro dipendenze (art. 2 legge 26 gennaio 1865, n. 2136);

c) i fabbricati demaniali costituenti fortificazioni e loro dipendenze (art. 2 legge 26 gennaio 1865, n. 2136);

d) i fabbricati demaniali annessi ai campi di aviazione (art. 10 legge 14 luglio 1864, n. 1831, C. M. 2 gennaio 1919, n. 16154 - Div. II);

e) le seguenti opere e costruzioni di uso pubblico:

— i fari e semafori (decreto ministeriale 16 aprile 1890);

— le gallerie, i musei, le biblioteche, le pinacoteche, i monumenti nazionali aventi scopo di pubblico interesse ed inalienabili di proprietà demaniale (decreto 21 novembre 1879, n. 57121; decreto 10 aprile 1893, n. 23297; decreto 23 aprile 1899, n. 66655). Sono anche esenti le gallerie fide-commissarie che in forza della legge 28 giugno 1871, n. 286 furono dichiarate inalienabili e indivisibili, nonchè l'Accademia di S. Luca (decreto 10 aprile 1893, n. 23245);

— le torri comunali che servono esclusivamente a conservare e rendere d'uso pubblico l'orologio comunale (decreto 30 gennaio 1888, n. 21433);

— le tettoie destinate a pubblico mercato, quando sono infisse su suolo pubblico e di transito (decreto 28 novembre 1886, n. 86189; decreto 19 dicembre 1887, n. 91038).

trattati in fatto come temporaneamente esenti dalla imposta fabbricati.

A seguito di tale accertamento, sul Mod. 26 si annoterà per le unità immobiliari che risultano esenti temporaneamente dall'imposta fabbricati: da *conservare*. Sul Mod. 35 nello spazio riservato alle colonne 8 e 9 si annoterà (vedi § 19): *esente temp.*

Quando l'esenzione riguarda solo una parte della unità immobiliare si preciserà sul Mod. 26 (analogamente a quanto è prescritto nella Istruzione II, § 34) la consistenza effettiva e quella catastale della parte esente, mentre sul Mod. 35 si annoterà, della parte esente, la sola consistenza catastale.

§ 43.

Presso gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette si prenderà nota dei fabbricati assoggettabili all'imposta in misura graduale dopo il biennio di esenzione in virtù di precedenti disposizioni di legge e per le unità immobiliari in essi, comprese sul Mod. 35 in nota a fine di pagina, con richiamo nella colonna 8 e 9 si annoterà: *nel 1945 assoggettabile all'imposta in ragione di ----- della rendita catastale.*

**Esenzione
scalare.**

La stessa annotazione va ripetuta sulla tavola mod. 26.

§ 44.

Quando l'indagine prevista nel primo capoverso del § 42 risulti negativa, sul Mod. 26 di seguito all'annotazione apposta dal classatore, si annoterà *indagine differita*.

**Differimento
dell'indagine
sull'esenzio-
ne.**

L'indagine relativa infatti sarà esperita, sempre su segnalazione degli interessati, dopo la pubblicazione degli atti del Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

B) — ESCLUSIONE DALL'ACCERTAMENTO PER RURALITÀ.

§ 45.

Qualora per un'unità immobiliare che il tecnico classatore non abbia ritenuto di escludere dall'accertamento ai sensi del paragrafo 2 dell'Istruzione II, sia stato dichiarato dagli interessati che ha i requisiti per essere riconosciuta rurale in base alle disposizioni vigenti (1), in occasione del controllo delle annotazioni di esenzione,

**Controllo
delle dichiara-
zioni di ru-
ralità.**

(1) Art. 4 — Regolamento 24-8-1877, n. 4024:

Sono considerate come costruzioni rurali esenti permanentemente da imposta ai termini di legge, le costruzioni o porzioni di costruzioni con i loro accessori, quando appartengono allo stesso proprietario dei terreni cui servono e siano inoltre destinate:

a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra, ritenendosi anche per tali i guardiani o custodi dei fondi,

si procederà alle necessarie indagini per controllare l'esistenza dei requisiti prescritti per escludere o meno l'unità immobiliare dall'accertamento (1).

§ 46.

Variazione degli atti.

Quando l'unità immobiliare venga esclusa dall'accertamento, si introdurranno negli atti (Mod. 5, 26, 32 e 35), le variazioni che ne conseguono (vedi §§ 10 e 18).

C) — *DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE PER LE UNITA' IMMOBILIARI ACCERTATE NELLE CATEGORIE DEI GRUPPI D ED E.*

§ 47.

Determinazione diretta della rendita catastale.

La determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari accertate nelle categorie dei gruppi D ed E si effettua con metodo diretto, ricercando cioè per ogni singola unità la rendita media ordinaria ritraibile al netto delle spese e delle perdite eventuali ed al lordo soltanto dell'imposta fabbricati, delle relative sovrimeposte e dei contributi di ogni specie, con riferimento, per quanto riguarda i prezzi, al triennio 1937-39.

§ 48.

Unità escluse dalla determinazione diretta della rendita catastale.

Non si determina la rendita catastale per le unità immobiliari accertate nelle categorie dei gruppi D ed E, il cui reddito è tassato in ricchezza mobile o che abbiano diritto all'esenzione permanente dalla imposta fabbricati.

Ai fini dell'esclusione dalla determinazione della rendita catastale, le dichiarazioni di tassazione in ricchezza mobile, annotate sulle tavole Mod. 26, vanno sottoposte a controllo per verificarne l'esattezza.

del bestiame e degli edifici rurali, nonchè coloro che col nome di capisquadra, sorveglianti, campari od altro equivalente, conducono o assistono materialmente i giornalieri e gli operai al lavoro;

b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione, o alimentato da quei terreni;

c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni nonchè alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

(1) Può accadere che il requisito della ruralità sia riconoscibile solo per una parte della consistenza erroneamente accertata come unica unità immobiliare urbana. In tal caso la consistenza rurale si esclude dall'accertamento e si corregge in conseguenza la consistenza della unità immobiliare urbana.

§ 49. .

Per effettuare il controllo previsto dal paragrafo precedente, si verifica anzitutto se l'unità immobiliare è assoggettata all'imposta fabbricati, nel qual caso si riterrà soggetta alla determinazione della rendita catastale; se l'unità immobiliare non risulta assoggettata all'imposta fabbricati si verifica se la ditta cui è da intestarsi l'unità stessa è scritta nei ruoli di ricchezza mobile per l'esercizio di una attività industriale o commerciale avente sede nella unità immobiliare, nel quale caso l'unità si riterrà non soggetta alla determinazione della rendita catastale.

Controllo delle dichiarazioni di tassazione in R. M.

§ 50.

La determinazione diretta della rendita catastale per le unità immobiliari accertate nelle categorie dei gruppi D ed E si effettua sulla base del fitto ritratto o ritraibile, quando si tratti di unità immobiliari per le quali nella località è in uso il sistema dell'affitto.

Determinazione della rendita catastale in base al fitto.

Dall'affitto, si ricava la rendita catastale seguendo uno schema d'analisi analogo a quello indicato nel Mod. 6 (Cat. E. U.).

§ 51.

La determinazione diretta della rendita catastale per le unità immobiliari accertate nelle categorie dei gruppi D ed E si effettua sulla base del loro valore venale, quando si tratti di unità immobiliari per le quali nella località non è in uso il sistema dell'affitto.

Determinazione della rendita catastale in base al valore.

Dal valore venale si ricava il beneficio fondiario con l'applicazione del saggio d'interesse che compete ad analoghi investimenti di capitali.

Dal beneficio fondiario si deduce la rendita capitale moltiplicando per $\frac{I}{1 - \alpha}$ dove α è l'aliquota percentuale complessiva per imposta, sovrimposte e contributi di ogni specie.

§ 52.

I dati di affitto o di valore indicati nei due paragrafi precedenti vanno ricercati con riferimento al triennio 1937-39.

Determinazione degli affitti e dei valori.

Nel caso di opificio — il valore della consistenza immobiliare deve comprendere anche il valore delle installazioni connesse od incorporate coi fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi, che ai sensi della legge vigente sull'imposta dei fabbricati sono da considerarsi come facenti parte dell'opificio.

PARTE QUARTA

STATISTICA DEI LAVORI

§ 53.

L'andamento dei lavori di formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, viene seguito presso gli Uffici e presso la Direzione Generale mediante una regolare statistica.

Allo scopo servono i Mod. 47, 48, 49 e 50 (modificati).

Modelli statistici.

§ 54.

Ciascun operatore cui sono affidati lavori sopraluogo di formazione dell'abbozzo di mappa e di accertamento e classamento deve redigere un rapporto Mod. 47 per ciascun bimestre a cominciare da luglio-agosto 1942 per riferire sui risultati del lavoro eseguito in quel periodo di tempo nella zona assegnatagli.

Rapporto sui lavori eseguiti dagli operatori incaricati dei sopraluoghi per la formazione dell'abbozzo di mappa e per l'accertamento ed il classamento.

Gli operatori che cambiano durante il bimestre zona di lavoro, devono redigere distinto rapporto per ciascuna delle zone nelle quali hanno operato nel bimestre (1).

I rapporti Mod. 47 devono essere inviati all'Ufficio entro sette giorni dal termine del periodo di tempo al quale si riferiscono.

§ 55.

I tecnici incaricati della vigilanza e dei controlli devono redigere :

a) un Mod. 47 per ciascuna zona censuaria per riferire sui risultati del completamento in Ufficio degli atti di accertamento e classamento ;

b) altro Mod. 47 per ciascun comune, per riferire sulle verifiche ed i controlli eseguiti e sulle correzioni apportate in conseguenza agli atti di formazione ;

c) altro Mod. 47 per ciascun comune, per riferire sui controlli eseguiti nei riguardi delle dichiarazioni di esecuzione dell'imposta fabbricati.

Rapporto sui lavori eseguiti dai tecnici incaricati della vigilanza e dei controlli.

I suindicati Mod. 47 devono essere redatti non appena ultimata ciascuna delle operazioni indicate sotto le lettere a), b) e c).

(1) Gli operatori incaricati della sola formazione dell'abbozzo di mappa che svolgono il lavoro in un intero comune, devono redigere i rapporti per comune, anche se questo è già stato diviso agli effetti delle altre operazioni — in più zone di lavoro. — In tal caso nella prima pagina del Mod. 47 si scriverà: zona di lavoro 1, 2, 3 ecc

§ 56.

Rapporto sui lavori eseguiti dai tecnici incaricati della formazione della tariffa.

I tecnici che coadiuvano il Capo Sezione per le operazioni di revisione dei prospetti di categorie e classi e di formazione della tariffa, devono redigere un rapporto Mod. 47 per ciascun comune o zona censuaria di comune per riferire sui risultati dei lavori eseguiti.

Il rapporto suindicato deve essere redatto non appena ultimati i lavori in ciascun comune o zona censuaria di comune.

Quando il lavoro di tariffazione viene svolto e condotto a termine contemporaneamente in diversi comuni, riuniti per ragioni di confronto in unico gruppo, alla fine del lavoro vanno redati tanti Mod. 47 quanti sono i comuni e le zone censuarie di comune.

§ 57.

Compilazione del Mod. 47 modif.

Sul Mod. 47 si devono trascrivere le seguenti notizie :

— *giorno d'inizio e giorno di termine* (dal ... al ...) del periodo di tempo durante il quale sono stati svolti i lavori sui cui risultati si riferisce nel rapporto ;

— *Comune* ;

— *zona censuaria* ;

— *zona di lavoro* ;

— *cognome e nome del tecnico* ;

— *gruppo* (A, o B, anche nel caso di tecnico avventizio) e *grado* (VIII, IX, X, ecc. o avventizio) ;

— *operazioni di cui è stato incaricato*, (formazione dell'abbozzo di mappa — accertamento e classamento — vig'ianza e controllo — formazione della tariffa) ;

— *giornate di lavoro*, cioè numero delle giornate che vanno dall'inizio al termine del periodo al quale si riferisce il rapporto, compresa la prima e l'ultima ed escluse le giornate festive e quelle di assenza autorizzata per congedo o malattia ;

— *cognome, nome, gruppo e grado* (XI, XII e XIII, ecc. o avventizio di II, di III, ecc) *di ciascun elemento di aiuto* che ha partecipato al lavoro (nella zona di lavoro se trattasi delle operazioni di formazione degli abbozzi o di accertamento e classamento — nella sede di ufficio e nella zona di lavoro, se trattasi di altre operazioni), indicando per ciascuno il numero delle giornate prestate (durante il periodo al quale si riferisce il rapporto Mod. 47) per il lavoro riassunto nel Mod. 47 stesso.

— *giornate complessive di lavoro del personale di aiuto.*

— *caratteristiche del comune o della zona censuaria.* — Queste notizie devono essere controllate dal Capo della Sezione, il quale ne tiene conto per formulare un giudizio sintetico sulla zona di lavoro con riguardo alla operazione cui si riferisce il rapporto. Tale giudizio si esprime con una delle seguenti locuzioni: *difficilissima, difficile, normale, facile, facilissima.*

§ 58.

Nella seconda pagina del Mod. 47 l'operatore deve dare le notizie richieste sulla produzione ottenuta nel periodo di lavoro, usando:

Compilazione dei prospetti di produzione del Mod. 47.

— il prospetto A — se ha svolto operazioni sopraluogo per la formazione dell'abbozzo di mappa;

— il prospetto B — se ha svolto operazioni sopraluogo di accertamento e classamento;

— ambedue i prospetti precedenti — se ha svolto contemporaneamente le anzidette due operazioni sopraluogo;

— i prospetti C, D ed E — se ha svolto lavoro di vigilanza e controllo:

— curando il completamento in ufficio degli atti di accertamento e classamento (prospetto C);

— verificando gli atti e procedendo ai controlli per il collaudo (prospetto D);

— controllando le annotazioni di esenzione dall'imposta fabbricati (prospetto E);

— i prospetti F e G — se ha svolto le operazioni di revisione dei prospetti di categoria e classi (prospetto F) e quelle di formazione della tariffa (prospetto G).

§ 59.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ogni bimestre l'ing. Capo invierà alla Direzione Generale il Mod. 48 modif. (*Relazione sull'andamento dei lavori e sulla produzione del personale tecnico*) il quale nelle pagine interne contiene i dati sulla produzione di tutti gli operatori; dati da desumersi dai rapporti Mod. 47 da essi redatti per il bimestre.

Relazione bimestrale sull'andamento dei lavori e sulla produzione del personale tecnico.

Nel rapporto Mod. 48 si elencano perciò tutti i tecnici nel seguente ordine:

a) il capo della Sezione IV:

b) ciascun tecnico incaricato della vigilanza e dei controlli,

anche se eventualmente non ha per il bimestre redatto alcun mod. 47 ;
e corrispondentemente :

c) gli operatori incaricati delle operazioni di formazione degli abbozzi di mappa e di accertamento e classamento nelle zone sottoposte alla loro vigilanza ;

d) i tecnici coadiutori del Capo Sezione per la revisione dei prospetti di categorie e classi e del calcolo delle tariffe, anche se per il bimestre non hanno redatto alcun modello 47 ;

e) i tecnici in abbinamento, i quali perciò non hanno produzione propria, giustificando la circostanza in annotazione ;

f) i tecnici eventualmente assenti per malattia, congedo ecc., per l'intero bimestre, i quali non hanno perciò produzione e non hanno quindi redatto per quel bimestre nessun Mod. 47.

Le produzioni effettuate nel periodo bimestrale in diverse zone di lavoro dagli operatori incaricati dei sopraluoghi per la formazione degli abbozzi di mappa o per l'accertamento e classamento, devono essere riportate separatamente per ciascuna zona, intestando al nome del tecnico due o più righe collegate con appositi richiami.

Nel frontespizio del Mod. 48, l'Ingegnere Capo deve dare tutte le altre necessarie notizie — non traducibili in cifre — riguardanti lo andamento dei lavori.

§ 60.

Registro del- l'andamento delle opera- zioni.

L'andamento delle operazioni viene seguito statisticamente dall'Ufficio per ciascun comune in base ai rapporti Mod. 47 compilati dai singoli tecnici. A tale scopo serve il registro *Mod. 49 - modif.* il quale si impianta riservando una pagina a ciascun comune della provincia (1).

Man mano che pervengono all'Ufficio i rapporti degli operatori incaricati della formazione degli abbozzi di mappa e dell'accertamento e classamento in ciascun comune, i dati comunicati si sommano ai precedenti per dare la situazione alla data dell'ultimo rapporto registrato. In quella occasione si assegna al rapporto un numero che si trascrive sullo stesso Mod. 47 e nella seconda colonna del Mod. 49. La numerazione dei rapporti è unica per ciascun comune, anche se diviso in zone censuarie.

(1) L'intestazione ai comuni delle pagine del registro Mod. 49 dovrà essere fatta per ordine alfabetico: le pagine dovranno essere però numerate in modo da poter — esaurita che sia la pagina di dato comune — fare rinvio ad una nuova pagina. Il rinvio si fa riportando in testa alla nuova pagina, l'ultima situazione trascritta.

Eguualmente si trascrivono nel Mod. 49 i dati successivamente comunicati, con i loro rapporti Mod. 47, dai tecnici incaricati delle altre operazioni. Questi rapporti vengono anche essi numerati di seguito agli altri.

Sul Mod. 49 si deve premettere il numero delle schede e delle planimetrie esistenti alla data di inizio delle operazioni di accertamento.

Le colonne del Mod. 49 sono raggruppate per singole operazioni; ciascun gruppo di colonne corrisponde ad uno dei diversi prospetti del Mod. 47. Ultimata l'operazione in corrispondenza della prima situazione successiva alla ultimazione stessa, le colonne del gruppo competente vengono sbarrate con una linea orizzontale continua con sotto la scritta « *Ultimata il...* ».

§ 61.

Insieme con la relazione redatta sul Mod. 48, l'Ing. Capo deve ogni bimestre trasmettere alla Direzione Generale un prospetto della situazione dei lavori nei singoli comuni.

Tale prospetto si redige sul Mod. 50 modif. il quale per ciascun gruppo di operazioni registrate sul Mod. 49, ripete le stesse voci e consente di riportare la situazione di fine bimestre per ciascuno dei comuni della provincia, nonché il totale provinciale.

In testa alla colonna vanno segnati in ordine alfabetico i nomi di tutti i comuni della provincia, ed i dati richiesti vanno ripetuti come situazione finale anche ad operazioni ultimate. In tale caso i dati stessi vanno sottolineati.

La situazione viene inoltre riassunta nella prima pagina del prospetto Mod. 50, segnando il numero dei comuni della provincia nei quali ciascuna delle operazioni è iniziata (in corso ovvero condotta a termine) nonché il numero dei comuni nei quali è ultimata.

§ 62.

In occasione dell'invio alla Direzione Generale, a norma del § 38, dei verbali di verifica e di collaudo, l'Ing. Capo trasmetterà una copia del Mod. 33, compilato con le norme del § 12, annotando in fine l'imponibile totale di imposta fabbricati del comune, inscritto nei ruoli per l'anno 1939.

**Situazione
delle opera-
zioni nei sin-
goli comuni
(Mod. 50 mo-
dif.).**

**Elementi sta-
tistici per il
raffronto de-
gli imponi-
bili.**

Roma, 28 Giugno 1942-XX.

Il Direttore Generale
TUCCI